



Università
Ca' Foscari
Venezia



Percorso formativo “Università del Volontariato”

Anno 2018/2019

***Titolo:* I BENEFICI DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO**

Tesina di Ruggero Bonacina

Qualifica: Cittadino interessato

Relatore: avv. Caterina Mangano



UNIVERSITÀ
del **VOLONTARIATO**
a Treviso

E' un'iniziativa promossa da:



In collaborazione con:



INDICE

PREMESSA	4
CAPITOLO 1	
- Chi è l'amministratore di sostegno -	5
CAPITOLO 2	
- Le origini della figura dell'AdS -	9
CAPITOLO 3	
- I soggetti tutelati -	13
CONCLUSIONE	16
BIBLIOGRAFIA	17

PREMESSA

Nella società odierna l'aiuto al prossimo, è passato in secondo piano, ma invece ritengo molto utile mettere a disposizione le proprie capacità a servizio di persone che ne hanno bisogno.

Da oltre vent'anni mi occupo di consulenza finanziaria. Questa mia attività mi ha permesso di entrare in contatto con centinaia di persone di diverso livello economico e sociale.

Con il passare degli anni e l'invecchiamento della popolazione abbinato all'evoluzione tecnologica, mi sono reso conto dell'importanza di assistenza che molte persone necessitano anche per svolgere delle semplici attività di vita.

Una persona che è sempre stata abituata ad arrangiarsi, può soffrire il fatto di non essere più autonoma e quindi avere qualcuno che la accompagna anche solo a fare una passeggiata è molto importante.

Per questo motivo l'amministratore di sostegno è anche una figura rilevante dal punto di vista psichico e di supporto emozionale per la persona malata e/o anziana.

L'amministratore di sostegno infatti, oltre ai doveri che gli spettano per legge, deve essere una persona dolce, paziente ma allo stesso tempo forte e determinata che ha la passione di aiutare in modo del tutto volontario.

Risulta quindi un compito molto delicato sia dal punto di vista sociale che nel campo della sanità.

Per questi motivi ritengo di poter mettere a disposizione quanto acquisito fin qui a favore di persone meno fortunate cercando di alleviare loro tutte quelle incombenze che ostacolano il loro vivere quotidiano.

CAPITOLO 1

- Chi è l'amministratore di sostegno -

L'amministratore di sostegno è un istituto dell'ordinamento giuridico italiano, disciplinato dal codice civile, la cui funzione è quella di affiancare il soggetto privo in tutto o in parte di autonomia, con la minore limitazione possibile della capacità di agire¹. All'amministratore di sostegno viene dunque attribuita la cura degli interessi della persona inferma (mentalmente o fisicamente), con lo scopo di tutelare e sostenere al meglio il soggetto. In mancanza di capacità di agire, il soggetto non è più idoneo a esercitare i diritti e ad assumere gli obblighi di cui è titolare.

La figura dell'amministratore di sostegno è stata introdotta per la prima volta nell'ordinamento italiano con la legge numero 6 del 9 gennaio 2004 ed è stata una vera e propria rivoluzione istituzionale.

Si parla di "amministratore" perché agli albori si voleva far riferimento alla gestione del patrimonio che andava appunto sorvegliato da una persona esterna. Mentre la parola sostegno stava a significare che l'aiuto portato non era totalizzante, dato che il soggetto veniva comunque reso abbastanza autonomo. L'AdS quindi in metafora si può paragonare ad un bastone per chi si è rotto una gamba o ad una maniglia dell'autobus per attaccarsi.

L'AdS è una figura che può godere della elasticità delle norme che la definiscono, permettendo al giudice di adattarle al meglio a seconda del caso specifico, lasciando ampio margine alla discrezione del giudice.² In generale però i compiti dell'AdS possono essere di natura patrimoniale o personale; dove nella prima troviamo tutte quelle azioni che fanno riferimento ad interessi economici, mentre nella seconda i bisogni a tutela della salute fisica e psichica dell'individuo. Nella prima rientrano ad esempio, tutti i pagamenti delle utenze domestiche, la riscossione dello stipendio/pensione.

Negli atti di natura personale vengono presi in considerazione anche le scelte più

¹ Per capacità d'agire si intende la capacità di manifestare una volontà giuridicamente vincolante e quindi, in genere, di compiere atti giuridici. Da CESARE SANFILIPPO, Istituzioni di diritto romano, Rubettino, 2002

² Amministrazione di sostegno - Prassi e criticità; Bonomo Donatella M. E.,

personali, come quelle all'interno del nucleo familiare e allo stesso tempo devono essere bloccate quelle iniziative che possono arrecare danno ai familiari (come separazione, scelta del luogo dove vivere, divorzio, rinuncia ad un'ereditarietà, ecc.). Dall'amministrazione di sostegno scaturiscono una serie di doveri: svolgere il suo incarico con diligenza, presentando un rendiconto annuo e una relazione sulle condizioni di vita della persona presa in cura, da presentare sia al giudice che ai familiari che lo richiedono; deve redigere anche un inventario dei beni nei momenti di richiesta da parte del giudice e informare sempre il beneficiario sugli atti da compiere e anche il giudice nel caso in cui il beneficiario sia contrario.

Il punto di partenza per chiedere la nomina di un amministratore di sostegno è la predisposizione di un ricorso che va depositato presso la Cancelleria del Giudice Tutelare. La nomina può però avvenire anche in scrittura privata non autenticata e quindi senza l'ausilio di un notaio.

La persona interessata designa l'amministratore di sostegno e poi il giudice ufficializza la nomina, attraverso un atto pubblico; il soggetto può indicare anche più di un amministratore di sostegno, basta che questi ultimi siano disposti in subordine e che siano rese note le priorità di ognuno.

Una volta presentato il ricorso, il Giudice Tutelare redige il decreto di nomina nel quale si specifica la situazione in cui versa il beneficiario. Nel decreto di nomina potrebbero, quindi, rinvenirsi tre categorie di atti:

1. Tutti gli atti che il beneficiario continuerà a seguire in maniera autonoma;
2. Tutti gli atti che saranno a cura esclusivamente dell'amministratore di sostegno;
3. Tutti gli atti che necessitano l'assistenza dell'amministratore di sostegno, che andrà ad affiancare il soggetto

Il nostro legislatore ha, quindi, introdotto questa figura, assumendo come principio fondamentale la centralità della persona e tenendo conto delle concrete esigenze della

stessa, definisce gli atti, o le categorie di atti, di cui si prenderà cura l'amministratore di sostegno.

La nomina di amministratore di sostegno non è permanente, può infatti essere revocata in qualsiasi momento nel caso in cui vengano a meno le condizioni necessarie. La revoca deve essere disposta dal giudice tutelare dopo una specifica istanza. Quindi se l'AdS compie atti dannosi, negligenti o contrastanti all'interesse del beneficiario è tenuto a rispondere agli eventuali danni, a meno che non dimostri che si è trattato di un'effettiva urgenza.

L'AdS risponde penalmente, se i suoi comportamenti hanno anche rilievo penale, per omissioni o cattiva gestione.

La sostituzione dell'AdS può avvenire anche in maniera consenziente, nel caso in cui le mansioni dell'interessato venissero svolte da terzi e il giudice tutelare può convocare chiunque allo scopo di fare chiarezza sulla situazione. Il giudice tutelare ha comunque il poter di rimuovere l'AdS dalla sua posizione nel caso in cui vi sia una segnalazione di eventuali problematiche di condotta o quando ne ricorrono i presupposti (ad esempio contrasti con il beneficiario, scelte dannose, negligenza, ecc). Può agire anche se l'AdS si dimostra inadeguato o se abusa dei poteri conferitegli dalla legge e può essere sostituito immediatamente da un altro soggetto.

Da ciò ne deriva che l'AdS deve rispondere anche a terzi nel caso in cui vengano compiuti atti contro essi, in nome e per conto del soggetto sotto tutela. Nel caso in cui i danni fossero causati direttamente dal soggetto beneficiario sarà comunque l'AdS a rispondere.

I compiti dell'amministratore di sostegno variano a seconda del contenuto del decreto di nomina e vengono delineati a seconda del grado di incapacità del beneficiario di provvedere ai propri interessi.

L'amministratore di sostegno è un istituto a carattere gratuito, pertanto assimilabile ad una forma di volontariato, ad esso non spetta alcun compenso, a meno che il giudice non decida di riconoscere un equo indennizzo.

L'AdS può essere anche temporaneo nel caso in cui ci fosse un *bisogno urgente per*

*la cura della persona disabile e la conservazione del patrimonio di questa*³; in tal caso il giudice ha il poter di nominare un amministratore d'ufficio che decade dal suo compito nel momento in cui avviene la nomina dell'amministratore definitivo.



³ Art. 13 della bozza Cendon

CAPITOLO 2

- Le origini della figura dell'AdS -

La figura dell'AdS viene introdotta con l'approvazione della legge 09.01.2004 n. 6 che ha richiesto un lavoro di una ventina di anni. Questi anni hanno visto protagonista un gruppo culturale composto da professori, notai, avvocati, psichiatri, ecc che avevano lo scopo di capovolgere la ferma e antica concezione di infermità mentale che era contenuta nel codice civile. Il primo passo in avanti per questo raggiungimento lo troviamo nell'introduzione nell'ordinamento giuridico delle leggi:

- 15.3.1978 n 180 "Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori"
- 23.12.1978 n 833 che ha istituito il servizio Sanitario Nazionale.

Nel nostro paese la disciplina giuridica che si occupava di infermità mentale faceva riferimento alla legge n. 36 "Disposizioni su manicomi e gli alienati. Custodia e cura degli alienati". I principi fondamentali di tale legge erano il pericolo sociale del malato mentale e l'obbligatorietà delle cure che gli dovevano essere dedicate all'interno dei manicomi. Quindi possiamo dedurre che lo scopo di questa legge era semplicemente di protezione sociale ma non di cura terapeutica, a risultato ovviamente delle tendenze dell'epoca che vedevano la malattia mentale come incurabile, e dell'ottusità in materia. Infatti, venivano definiti "socialmente indesiderati e pericolosi" non solo i malati mentali, ma anche prostitute, oziosi, criminali e vagabondi senza alcun tipo di distinzione.

Le malattie a loro attribuitagli veniva definita "inarrestabile ed inguaribile" e l'unica soluzione era appunto il ricovero perenne nell'ospedale psichiatrico.

Verso gli anni '60 la malattia psichiatrica comincia a prendere una piega diversa nel mondo Occidentale, anche grazie alla psicoanalisi di Freud, che ha spinto a trovare le radici e le cause delle malattie in fattori socio-ambientali in cui venivano esposti i soggetti colpiti. Negli stessi anni cominciano a nascere correnti di pensiero differenti, che riuniscono gruppi di psichiatri (in Italia guidati da Franco Basaglia), i quali vedevano il manicomio come un luogo che andava a peggiorare la condizione degli individui, dato il modo in cui venivano trattati e rinchiusi. Ciò che questi psichiatri chiedevano era un ridimensionamento del processo di cura del paziente, che non

consistesse in un banale isolamento del soggetto, ma permettesse ad esso di reagire e interagire con tale malattia e che l'ospedale diventasse quindi un luogo terapeutico anziché di torture e di isolamento.

A questo seguirono poi delle leggi che riuscirono a disciplinare tale caso, come la legge n. 431 del 1968 "Provvidenze per l'assistenza psichiatrica" nella quale si riconosce nel malato, come in qualsiasi altro soggetto afflitto da infermità, la possibilità di chiedere aiuto.

Nel 1970 questi movimenti sociali divennero un vero e proprio impegno politico che portarono all'emanazione di ulteriori leggi che andassero a definire meglio la situazione dell'infermità mentale:

- legge n. 180 del 1978 ("legge Basaglia" – il suo ispiratore) "Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori"
- legge n.833 del 1978 istitutiva del servizio sanitario nazionale

Uno dei lati negativi di queste leggi si riscontra nel modo differente in cui vengono applicate a seconda delle zone; infatti queste leggi possono variare da regione in regione ma anche di città in città e a distanza di anni dall'approvazione la situazione non è ancora cambiata.

Ciò che è radicalmente cambiato oggi invece è la considerazione del malato e l'indifferenza nei confronti della malattia; infatti essa viene considerata come uno stato transitorio, curabile e sanabile, infatti il malato può essere reinserito nella società, intrecciando rapporti e potendo gestire anche patrimoni o prendere decisioni più o meno importanti. A tal proposito nei primi anni '80 un insieme di studiosi, guidati dal professor Paolo Cendon elaborarono una proposta di riforma del Codice Civile, riguardanti lo status dei soggetti malati di mente. L'obiettivo principale di questa riforma era la maggior protezione ma allo stesso tempo libertà del soggetto e quindi la necessità di poter trovare un modo di aiutarlo ma al contempo di poterlo rendere "autonomo" nel prendere decisioni (che venivano appunto affidate ad un'unica persona, tale AdS). Il professor Cendon nella bozza di presentazione di questa modifica, attribuì al sistema italiano un grande vuoto caratterizzato dagli istituti

dell'interdizione e questo "vuoto" era previsto fosse ricoperto proprio dall'amministratore di sostegno: una nuova figura che fungeva "da modello generale per la soluzione di problemi civilistico-patrimoniali delle persone instabili"⁴. Assieme alla creazione di questa figura la bozza presentata prevedeva una serie di innovazioni con il fine di allineare il sistema civilistico italiano con il tema dell'infermità mentale, per modernizzare le procedure dedicate.

Alcune delle modifiche essenziali erano:

1. introduzione nel codice civile di una nuova figura, tale amministratore di sostegno, che ha la possibilità di ridurre o attenuare la capacità del beneficiario solo in relazione ad alcuni atti;
2. l'interdizione non venne abolita del tutto, in quanto c'era comunque la necessità degli istituti nel caso in cui lo stadio della malattia fosse stato definito dai medici davvero grave e irrecuperabile;
3. utilizzare l'aiuto dell'amministratore di sostegno il più delle volte possibili, quindi analizzando nei minimi dettagli la situazione del malato;
4. ingessamento per i beneficiari degli istituti di protezione;
5. Qualora si fossero presentati fatti illeciti, ci sarebbe stata la necessità di far intervenire un giudice.

I limiti dell'AdS però erano semplicemente delineati alla base, era chiaro che nel tempo ci sarebbe stata la necessità di ulteriori provvedimenti che organizzassero al meglio tale figura. Anche se tutt'oggi ogni AdS ha delle peculiarità proprie che dipendono dal soggetto che si trova davanti e ai bisogni primari di cui necessita.

La bozza Cendon è stata comunque base di dibattiti per molto tempo, ma allo stesso tempo è anche stato punto di riferimento per molte altre proposte e riforme che sono state presentate in Parlamento. Infatti molti specialisti hanno compreso le ingiustizie e insufficienti norme che regolavano anche le situazioni più banali.

⁴ Bozza Cendon.

Altre informazioni di rilievo le troviamo nel “Disegno Maggi”, che metteva al primo posto la possibilità di nominare un AdS anche da soggetti che si fossero trovati in una condizione semplicemente temporanea di non poter prendere decisioni e provvedere ai propri interessi. Un ulteriore punto saliente del Disegno Maggi era la scelta della competenza del giudice tutelare che era esclusivamente in base alla residenza della persona in oggetto (e non al domicilio). Novità di questo Disegno era il riconoscimento dell’annullamento di un’azione da parte del pubblico ministero, a seguito di una nota dell’AdS.⁵

Nessuna di queste iniziative ha concluso del tutto il proprio iter, per questo ad oggi vi sono ancora proposte di legge con lo scopo di definire al meglio e dare chiarezza a questa figura di Amministratore di Sostegno che si sta rivelando sempre più utile ed essenziale con lo scopo di far vivere tutti al meglio.

⁵ Soluzione già preposta nel Testo Bompiani (art. 5, comma secondo e art. 6 comma primo); Rivista Berti, cap. 1

CAPITOLO 3

- I soggetti tutelati -

L'Art. 404 del C.C. recita: "La persona che per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio".

Alcuni esempi di tali soggetti possono essere:

1. Persone con malattie degenerative
2. malati terminali
3. lungodegenti
4. persone con disabilità congenite ed acquisite
5. persone con disturbo psichiatrico
6. persone in situazioni post-traumatiche
7. persone con problema di dipendenza da sostanze stupefacenti, da alcool o da gioco d'azzardo patologico, da shopping compulsivo, da utilizzo di nuove tecnologie e di altro genere
8. anziani o persone con fragilità generate da situazioni che indeboliscono la persona nel campo relazionale a causa di emarginazioni sociali e/o deterioramenti esistenziali derivanti da momenti di fragilità psicologica
9. donne vittime di maltrattamenti e vessazioni

Questi ultimi quindi non sono strettamente correlati con malattie e/o patologie gravi, ma sono persone che faticano a destreggiarsi nelle azioni di vita quotidiana, dalle più semplici alle più complesse. Per tale motivo essi vanno aiutati anche a risolvere problemi concreti come acquistare, vendere un bene o investire somme di denaro. Questa possibilità viene loro data dalla presenza del curatore.

Vi è però una differenza fra tutore e curatore, dovrà quindi svolgere atti di ordinaria e straordinaria amministrazione negli interessi del beneficiario. Mentre il curatore è richiesto in caso di inabilitazione, quindi nel caso in cui un soggetto non sia in grado di

adempiere agli atti di straordinaria amministrazione.

L'AdS ha dei doveri nei confronti del beneficiario ed essi sono riassunti nell'articolo 410 c.c. e sono:

- deve rispettare le aspirazioni e i bisogni del beneficiario;
- deve sempre informare il beneficiario circa gli atti da compiere
- deve sempre informare il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso
- è tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti per almeno dieci anni (se l'amministratore di sostegno è coniuge, convivente, ascendente o discendente del beneficiario anche oltre i dieci anni)
- è tenuto periodicamente (ad. Es. annualmente, semestralmente... in base alla cadenza temporale stabilita dal Giudice Tutelare) alla presentazione al Giudice Tutelare di una relazione relativa all'attività svolta e alle condizioni di vita personale e sociale del beneficiario
- deve al momento dell'assunzione dell'incarico prestare giuramento di fedeltà e diligenza allo svolgimento dell'incarico - l'amministratore di sostegno non è tenuto alla redazione dell'inventario dei beni del beneficiario, ma ci sono Giudici Tutelari che, invece, ne richiedono, comunque, la compilazione.

I soggetti quindi che possono usufruire dell'AdS sono semplicemente delle persone che hanno il bisogno di essere accompagnati nelle azioni quotidiane oppure sostenuti nello svolgimento di certi atti giuridici.

I soggetti che possono beneficiare dell'amministratore di sostegno possono essere segnalati anche da esterni o dal pubblico ministero e spetta poi al giudice decidere se il bisogno è reale, la segnalazione può arrivare da familiari, quali coniugi, genitori o fratelli.

Non si è ritenuto opportuno introdurre un obbligo di attivazione, quando bastava una segnalazione per andare ad esaminare ogni singola situazione. Infatti l'intervento di una legge sarebbe stato superfluo e impreciso, in quanto ogni situazione è diversa e

può essere fraintesa e, per tale ragione, l'intervento "umano" di un giudice si adatta meglio a questo tipo di peculiarità. Inoltre le situazioni non potevano essere generalizzate, perché a seconda del soggetto essa cambia e richiede un intervento differente.



CONCLUSIONE

La figura dell'AdS non ha ancora un'identità definita o meglio non ha ancora ottenuto quel ruolo che necessita nel contesto sociale. Viene ancora identificata come un "male" necessario per adempiere a degli obblighi o per svolgere determinati incarichi o mansioni che poche persone hanno voglia di fare.

L'evoluzione e il relativo consolidamento della figura dell'AdS passa necessariamente attraverso il volontariato. Perché è solo tramite il volontariato che potremo dare a tutti la possibilità di avvalersi di questa figura in quanto oggi il lavoro viene svolto prevalentemente da professionisti (avvocati, commercialisti, consulenti), dunque costoso e non alla portata di tutti. Mentre, con la figura del volontario, si riuscirà a dare a molte più persone quell'assistenza di cui hanno bisogno.

Molta è ancora la strada da fare per poter sciogliere i dubbi e le problematiche da dipanare, ma la via è quella giusta e condividere queste esperienze è uno dei tanti modi per far capire alle persone quanto potrebbero dare con un piccolo gesto e con la pura gentilezza.

Giunto al termine di questo mio percorso, sono consapevole e deciso di voler intraprendere questa strada, per poter valorizzare la mia esperienza a favore di altri e potermi rendere utile alla società, perché credo che non ci sia cosa che ci renda più felici che aiutare chi ne ha bisogno e la felicità porta felicità, quindi vedere il sorriso nella faccia di altri grazie a noi penso sia una delle cose migliori.

Un detto dice "la felicità è reale solo se condivisa" e grazie a questa figura si può riuscire a dare un sorriso e conforto a chi ne necessita.

BIBLIOGRAFIA

- BONOMO DONATELLA M. E., *Amministrazione di sostegno - Prassi e criticità*, Edizioni Unicopli, Milano 2015
- MUNARO A., PAGANIN A., *Amministrazione di sostegno - Guida-vademecum per volontari, famiglie e operatori*, Belluno 2015
- STANZIONE G. A., *Le amministrazioni di sostegno nelle esperienze europee*, in G. FERRANDO (a cura di) *L'amministrazione di sostegno. Una nuova forma di protezione dei soggetti deboli*.
- VITO EMILIO N., *L'amministratore di sostegno*, Cedam, 2009.
- www.consulenzalegaleitalia.it
- www.amministratoredisostegnoit.it